



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“GULLI E PENNISI”

Liceo Classico sede Acireale Via M. Arcidiacono – tel. 095 6136040

Liceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi - Via Lavina, 10 B tel. 0956136068

C.F. 90055030879

www.gulliepennisi.it – ctis044007@istruzione.it - ctis044007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO



Anno di fondazione 1884/85

(R.D. n.2717 del 05/10/1884)

PREMESSA

Ogni società che voglia costituirsi come comunità civile, ordinata e democratica necessita di norme condivise e rispettate. In special modo la scuola, come luogo privilegiato per la formazione e l'istruzione delle giovani generazioni, ha il diritto-dovere di porsi come comunità educante retta da regole chiare, precise e trasparenti. Alla luce di ciò, l'adozione di un regolamento assume, in un contesto educativo, una valenza particolare e si pone come elemento fondante del sistema formativo stesso. Infatti il conseguimento delle mete istituzionali richiede la partecipazione responsabile e l'autodisciplina di tutte le componenti dell'istituzione, nel rispetto della diversità dei compiti e delle attribuzioni. Come tale, questo regolamento interno intende concorrere alla crescita culturale, sociale, civile e morale di tutti i soggetti che interagiscono nella comunità-scuola e non va vissuto come un arido vincolo burocratico estraneo alla viva realtà formativa. L'osservanza e la condivisione delle regole renderanno viva tale "Costituzione interna" e contribuiranno fattivamente a quell'educazione alla legalità ed alla democrazia che costituiscono il fondamento di una società rispettosa del ruolo e della dignità di ognuno nonché civilmente ordinata.

Il presente regolamento, ispirandosi alla normativa vigente ed utilizzando gli spazi di autonomia che la recente legislazione riconosce alle istituzioni scolastiche, disciplina i vari momenti della vita del Liceo-Ginnasio Statale "Gulli e Pennisi" per renderlo, non immemore del suo glorioso passato, sempre più adeguato ed attrezzato per affrontare i problemi del presente e le sfide del futuro. Le norme contenute nel presente Regolamento osservano la normativa vigente in materia di legislazione scolastica.

Per i casi non previsti si rimanda al D.Lgs 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico della Scuola), all'ultimo CCNL del comparto Scuola e alla restante normativa.

TITOLO I

NORME GENERALI

Conformità alla normativa vigente

Il presente Regolamento di Istituto si conforma alle disposizioni attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, nel seguito abbreviato D. Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99), al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Carta dei servizi della scuola, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), alle Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica (prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007), alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 (Direttiva recante le linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, nel seguito abbreviata Dir. 104/07), al D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, nel seguito abbreviato D.P.R. 235/07), al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel seguito abbreviato D.I. 44/2001), al D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nel seguito abbreviato D.P.R. 122/09), alla legge 107/2015 e decreti attuativi e ne recepisce le indicazioni normative.

Comunità scolastica.

1. Il Liceo “Gulli e Pennisi” è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica.

2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

Libertà fondamentali.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

TITOLO II

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Art. 2 Sono costituite, come organi di partecipazione democratica, le seguenti strutture: assemblee studentesche, comitato studentesco.

Art. 3 La scuola favorisce e promuove la più ampia partecipazione democratica di tutte le sue componenti (studenti, docenti, personale ATA, genitori) attraverso la costituzione di gruppi, commissioni e comitati, purché gli stessi si presentino organizzati e concorrano al conseguimento delle mete istituzionali dell' Istituto.

Art. 4 Composizione, durata, competenze e funzionamento degli OO. CC sono fissati dalla Legge.

Art. 5 Un Organo Collegiale non può emanare delibere definitive in materie che coinvolgono anche le competenze di altri Organi, senza una loro preventiva consultazione. Le decisioni di un Organo Collegiale, in materia di sua competenza, sono vincolanti per un altro organo chiamato a deliberare per la parte che gli compete.

Art. 6 Per garantire un'organica e razionale attività, gli Organi Collegiali programmano il proprio lavoro all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 7 La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione. È consentita, eccezionalmente, la convocazione d'urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, per sopravvenute ed impreviste necessità deliberative.

Art. 8 La convocazione degli Organi Collegiali, compatibilmente con le necessità d'ordine generale, viene effettuata sulla base di una rotazione che interesserà tutti i giorni della settimana, tranne il sabato.

Art. 9 Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stilato su registro a pagine numerate. È possibile visionare gli atti delle sedute su apposita richiesta scritta presentata al D. S. da chi ne ha legittimo interesse.

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 10

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:

- a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
- b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
- d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero;

- e) entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.
- f) é cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

Il consiglio di Classe è presieduto dal D. S. o da un suo delegato. Al docente coordinatore del Consiglio di classe, nominato dal D. S., sono attribuite le seguenti funzioni:

- cura i contatti ed i raccordi fra i docenti della classe;
- cura la stesura del processo verbale delle sedute del Consiglio di classe;
- stila la programmazione didattico-educativa generale della classe sulla base delle programmazioni disciplinari e degli apporti degli studenti e dei genitori;
- riferisce sull'andamento didattico e disciplinare della classe e su eventuali istanze o problemi sollecitati dagli alunni;
- cura i rapporti istituzionali con la classe e la informa sulle deliberazioni e disposizioni che la riguardano;
- cura l'ordinato svolgimento dei lavori delle assemblee di classe;
- segnala alla Dirigenza e alle famiglie i casi di assenteismo e riferisce al Consiglio sul numero complessivo di assenze/ritardi/uscite anticipate di ciascun alunno;
- segnala alla Dirigenza periodicamente le infrazioni degli alunni relative alle norme del regolamento generale dell'Istituto
- controlla lo stato dell'aula scolastica in ordine agli arredi ed alla pulizia;
- autorizza le assemblee di classe;
- è referente di classe e si coordina con **quelli d'Istituto per** tutto ciò che concerne i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e le visite guidate;
- su delega del D. S. presiede le sedute dell'Organo Collegiale;
- prepara per le classi finali il documento di classe per gli Esami di Stato;
- segnala ai docenti della classe i nominativi degli alunni in situazioni particolari e

cura i contatti con il referente dell'educazione alla salute.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 Il Collegio dei Docenti, per garantire una maggiore funzionalità ed efficacia nell'esplicazione delle sue competenze, si articola in dipartimenti per aree disciplinari, in commissioni ed in gruppi di studio.

Art. 12 Il D. S. favorisce la più ampia ed attiva partecipazione ai lavori del Collegio depositando presso gli uffici di segreteria, almeno tre giorni prima della convocazione, la documentazione disponibile sui punti all'ordine del giorno.

DIPARTIMENTI

Art. 13 Il D. S., sentito il Collegio dei Docenti, nomina per ogni dipartimento un docente responsabile. I dipartimenti o coordinamenti di area hanno il compito di rendere più agevole lo scambio delle esperienze didattiche e di proporre una metodologia di lavoro che definisca in modo unitario strumenti, obiettivi e verifiche per singole discipline. Ogni dipartimento presenta proposte al Collegio dei docenti e/o al Dirigente Scolastico e/o al Consiglio d'Istituto in merito alla definizione degli obiettivi didattici minimi per ciascuna classe, ai criteri di valutazione, all'individuazione nei programmi di studio degli "snodi" fondamentali, alla presenza a scuola per approfondimenti di particolari tematiche di docenti universitari, all'acquisto di materiale didattico. I dipartimenti sono individuati dal Collegio Docenti

COMMISSIONI

Art. 14 Le Commissioni sono articolazioni del Collegio dei docenti e di norma preparano i lavori per le deliberazioni conclusive.

CONSIGLIO D' ISTITUTO

Art. 15 I rappresentanti delle varie componenti possono prendere visione presso gli uffici di segreteria della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, ivi depositata almeno tre giorni prima della convocazione. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle varie componenti, compatibilmente alla capienza ed idoneità dei locali disponibili. Non è ammesso il pubblico quando siano oggetto di discussione argomenti concernenti persone.

COMITATO STUDENTESCO

Art. 16 I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe devono esprimere un Comitato Studentesco d'Istituto. Il Comitato studentesco può essere convocato, dopo parere positivo del D. S., in via ordinaria, almeno tre giorni prima della riunione e, in via straordinaria, lo stesso giorno, dal Presidente o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe al di fuori dell'orario scolastico. Il Presidente designa un Segretario che ha il compito di redigere, conservare e

pubblicare i verbali delle Assemblee d'Istituto e delle riunioni del Comitato studentesco.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

NORME GENERALI

Art. 17 Nei locali interni, nei cortili e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, è assolutamente vietato fumare, secondo le norme vigenti. Il divieto si estende anche l'utilizzo di sigarette elettroniche. Le figure responsabili e i docenti cureranno l'osservanza del predetto divieto (vedi appendice al regolamento divieto di fumo e vigilanza).

Art. 18 È vietato durante le ore di lezione e nel corso delle altre attività (collegi, consigli, colloqui, conferenze, etc.) l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche che non hanno finalità didattica (vedi appendice all'uso del cellulare a scuola e sanzioni disciplinari).

Art. 19 È vietata qualsiasi forma di registrazione e di riprese audio-visive all'interno dell'Istituto senza la relativa autorizzazione dei soggetti interessati e/o del D. S.

Art. 20 Gli incarichi dei docenti responsabili dei laboratori, della Biblioteca, della Palestra, delle Aule speciali e dei Referenti previsti dal PTOF sono conferiti dal D. S.

Art. 21 Il funzionamento e le modalità di fruizione delle Aule speciali, della Biblioteca, della Palestra e dei Laboratori saranno definiti da specifici regolamenti interni.

Art. 22 I laboratori e le aule speciali sono a disposizione degli studenti se accompagnati da un docente.

Art. 23 L'uso dei locali e delle attrezzature dei laboratori è disciplinato da una periodica programmazione delle attività che devono essere comunicate al docente referente in tempo utile per garantire una razionale utilizzazione delle strutture.

Art. 24 I responsabili dei laboratori e delle aule speciali hanno i seguenti compiti:

1. recepire le indicazioni dei docenti del dipartimento e dell'assistente tecnico in ordine alle esigenze didattiche ed alla sistemazione ed uso degli spazi;
2. programmare il piano annuale degli acquisti;
3. fungere da stimolo per la formulazione di progetti d' Istituto;
4. relazionare annualmente ai colleghi di dipartimento;
5. responsabilizzare gli studenti sulle norme di sicurezza;
6. valutare la compatibilità di attività ed usi non curricolari.

Art. 25 Lo svolgimento di qualsiasi attività che preveda la sospensione delle regolari lezioni in una classe necessita dei seguenti requisiti:

- preavviso di almeno due giorni per permettere ai colleghi eventuali modifiche delle regolari attività
- assenso scritto del/dei docente/i delle ore in cui sono previste tali attività
- il D. S., in determinate circostanze, sentiti tutti i docenti del Consiglio di classe, può autorizzare alcune attività che rispondono a particolari requisiti di ricaduta formativa.

INIZIO LEZIONI

Art. 26 Gli orari di apertura dei locali della scuola sono i seguenti:

- Liceo Classico, sede di Acireale, ore 7.45;
- Liceo Scientifico, sede Aci Bonaccorsi, ore 7.45.

Art. 27 L'inizio delle lezioni è scandito da due suoni di campana:

- Per il Liceo Classico, sede Acireale, il primo, alle ore 8.10, segnala agli studenti di avviarsi ordinatamente verso le classi; il secondo, alle ore 8.15, segnala l'inizio della prima ora di lezione.

La scansione oraria della giornata scolastica è la seguente:

prima ora	8.15 - 9.15
seconda ora	9.15-10.15
terza ora	10.15-11.05
pausa di socializzazione	11.05-11.20
quarta ora	11.20-12.15
quinta ora	12.15-13.15
sesta ora	13.15-14.15

- Per il Liceo Scientifico, sede Aci Bonaccorsi, il primo, alle ore 8.05, segnala agli studenti di avviarsi ordinatamente verso le classi; il secondo, alle ore 8.10, segnala l'inizio della prima ora di lezione.

La scansione oraria della giornata scolastica è la seguente:

prima ora	8.10- 9.10
seconda ora	9.10-10.10
terza ora	10.10-11.00
pausa di socializzazione	11.00-11.15
quarta ora	11.15-12.10
quinta ora	12.10-13.10

Art. 28 Gli studenti che fanno uso per recarsi a scuola di ciclomotori o motocicli sono tenuti a posteggiarli negli spazi predisposti.

La scuola non è responsabile di eventuali furti o danni causati ai veicoli, anche se assicura la chiusura del cancello d'accesso durante le ore di lezione.

RITARDI E PERMESSI

Art. 29 La giustificazione dei ritardi e delle assenze e le richieste di permessi vanno effettuate sul libretto che dovrà essere ritirato dai genitori dei minorenni o dagli alunni maggiorenni all'inizio di ogni anno scolastico, previa apposizione della firma davanti al D. S. o ad un suo delegato.

Art. 30 Per il Liceo Classico, sede Acireale, gli alunni pendolari, con regolare autorizzazione, sono ammessi in classe fino alle ore 8.30. Per gli alunni del Liceo Scientifico, sede Aci Bonaccorsi, gli alunni pendolari, con regolare autorizzazione, sono ammessi in classe fino alle ore 8.15.

Art. 31 Gli alunni residenti sono ammessi in classe fino alle ore 8.20 per la sede di Acireale, ovvero alle ore 8.15 per la sede di Aci Bonaccorsi. Giustificheranno il ritardo il giorno dopo.

Art. 32 Ogni 5 ritardi, si dovrà giustificare con la presenza di uno dei genitori.

Art. 33 Dopo le ore 8.20 ovvero 8.15, tutti gli alunni saranno ammessi in classe per la seconda ora di lezione e dovranno giustificare il ritardo il giorno dopo

Art. 34 Non sono consentite uscite anticipate prima delle ore 11.00, se non in casi assolutamente eccezionali.

Art.35 In ogni caso, gli alunni minorenni possono lasciare l'istituto prima della fine delle attività didattiche giornaliere solo se prelevati da uno dei genitori o da un delegato regolarmente autorizzato.

Art.36 Per gli alunni maggiorenni valgono le norme di cui agli artt. 30-31-32-33-34

Art.37 Gli alunni maggiorenni saranno autorizzati a lasciare l'istituto su richiesta da loro stessi sottoscritta, comunque attenendosi alle norme di cui all'art. 34 e previa comunicazione data ai genitori dal D.S. o da chi ne fa le veci.

ASSENZE

Art. 38 Le assenze devono essere giustificate, al rientro a scuola, tramite registro elettronico..

Art. 39 Per le mancate giustificazioni, il coordinatore di classe avviserà la famiglia, al fine di verificarne veridicità e motivazioni

. Art. 40 Le giustificazioni delle assenze superiori ai cinque giorni devono essere corredate da certificato medico.

Art. 41 Le assenze collettive (più della metà della classe) sono giustificate alla presenza di uno dei genitori o del rappresentante legale.

PERMESSI DI USCITA DALL'AULA DURANTE LE LEZIONI

Art. 42 Di norma, l'uscita dalla classe è permessa soltanto alla terza e/o alla quinta ora su richiesta motivata dell'alunno.

Art. 43 È vietato agli alunni che si recano o rientrano dai servizi igienici sostare lungo i corridoi, nonché uscire dalle classi durante il cambio dell'insegnante.

Art. 44 L'uscita dalle classi per motivi didattici di gruppi di alunni o di intere classi all'interno dell'Istituto dovrà avvenire in modo silenzioso ed ordinato sotto la sorveglianza dell'insegnante o, in sua assenza, di un collaboratore scolastico.

Art. 45 Periodicamente saranno effettuate prove di sgombero dei locali dell'istituto per simulare eventi calamitosi secondo modalità previste dal relativo piano della scuola.

Art. 46 L'uscita dalle classi, al termine delle lezioni, dovrà improntarsi ad ordine e disciplina, evitando urla, schiamazzi e spintoni.

Art. 47 È consentito ai rappresentanti degli Organi Collegiali (Consigli di classe e d' Istituto), previa autorizzazione del D.S. di allontanarsi temporaneamente dalla loro classe, limitatamente al tempo necessario per svolgere le funzioni inerenti alla loro carica.

INTERVALLO SOCIALIZZANTE

Art. 48 L'intervallo socializzante ha una durata media di 15 minuti e viene effettuato, di norma, tra la terza e la quarta ora.

Art. 49 Il personale ausiliario controlla dall'esterno l'accesso ordinato ai servizi igienici.

Art. 50 La responsabilità della sorveglianza degli studenti durante la ricreazione spetta ai docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, secondo turni stabiliti dal D. S.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 51 Il Collegio dei docenti formula al D. S. proposte operative per la formazione e composizione delle classi. Il Consiglio d'Istituto e la R.S.U. ne fissano i criteri generali obbligatori e vincolanti. Il D. S., sulla base delle proposte del Collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e dalla R.S.U., adotta il provvedimento formale.

Art. 52 Le famiglie possono fare richiesta formale di cambio sezione per i propri figli, senza che vi sia alcun obbligo di accoglienza di tali richieste. La domanda va effettuata entro il 15 dicembre, con richiesta motivata e firmata da entrambi i genitori. Il dirigente, nell'accogliere la domanda, assegnerà lo studente alla classe meno numerosa fra quelle della medesima opzione. Il dirigente comunicherà alle classi interessate il cambiamento tramite i coordinatori di classe. Le valutazioni conseguite fino al momento del cambio di classe rimangono valide anche nella nuova classe. Richieste effettuate dopo il 15 dicembre (e comunque entro il primo quadrimestre)

possono essere accolte solo eccezionalmente e per ragioni molto gravi. Eventuali spese per acquisto di libri o sussidi didattici sono a carico delle famiglie.

BACHECHE

Art. 53 La Scuola predispone apposite bacheche riservate ai docenti, ai non docenti, ai genitori, agli studenti e alla R.S.U.

BIBLIOTECA

Art. 54 La biblioteca d' Istituto offre i seguenti servizi: libri in prestito; libri, riviste e gazzette ufficiali in consultazione; uso di attrezzature multimediali; iniziative culturali.

Art. 55 La gestione è affidata ad un responsabile nominato dal D. S.

Art. 56 Il docente responsabile, d'intesa con il direttore e i collaboratori:

- assicura la catalogazione dei libri, delle riviste, delle gazzette e dei materiali multimediali;
- propone l'acquisto di materiale librario, multimediale e delle attrezzature necessarie;
- organizza per gli alunni dell'istituto iniziative culturali di ricerca e di approfondimento;
- definisce ogni anno l'orario settimanale di apertura a tutte le componenti scolastiche;
- cura e definisce la frequenza del pubblico esterno alla scuola;
- promuove e organizza iniziative culturali rivolte anche a soggetti esterni;
- cura i rapporti con altre biblioteche e con le realtà editoriali.

AULA D'INFORMATICA ED INTERNET

Art. 57 La strumentazione informatica è utilizzata esclusivamente per finalità didattico-educative.

Art. 58 L'uso di internet è consentito al personale docente, non docente ed agli studenti esclusivamente per ragioni coerenti con gli specifici profili e le relative funzioni. È altresì vietato l'uso della posta elettronica per motivi personali.

Art. 59 Va rigorosamente rispettato l'uso delle licenze.

LOCALI E DOTAZIONI

Art. 60 I locali della scuola e le dotazioni sono patrimonio essenziale per le attività formative degli studenti e ad esse funzionali. Pertanto tutte le componenti dell'Istituto devono sentirsi responsabilmente e solidamente impegnate per assicurare gli standard di sicurezza, igiene e salvaguardia di tale patrimonio.

Art. 61 Fatta salva la priorità riservata alle attività didattiche istituzionali, locali e dotazioni possono essere utilizzati per:

- attività integrative a quelle curricolari, di promozione culturale, di socializzazione tra gli studenti organizzate da docenti e/o studenti nello spirito del P.O.F. dell'Istituto;
- attività culturali e formative temporanee organizzate da Enti Esterni all'Istituto, in un'ottica di apertura al territorio.

Art. 62 Le richieste d'uso dei locali e delle attrezzature e per le attività studentesche devono indicare motivazioni, tempi e modalità di utilizzo e vanno inoltrate al D. S. con preavviso di almeno 5 giorni e comunque in tempo utile per poter assicurare adeguata sorveglianza per la necessaria tutela di persone e cose.

Art. 63 Le richieste per l'uso dei locali e delle dotazioni da parte di enti esterni vanno inoltrate al D. S. ed il C.d.I., di concerto con la Provincia, ne regola l'utilizzo.

Il D. S. stipula con gli enti e società esterne apposite convenzioni e/o contratti che debbono prevedere:

- motivazione della richiesta di concessione;
- assicurazione circa l'osservanza della normativa in vigore in materia di sicurezza e, qualora richiesto per particolari attività, il possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la custodia del patrimonio mobiliare ed immobiliare concesso, con l'impegno a rifondere ogni eventuale danno arrecato, anche se casuale, tramite copertura assicurativa R.C.

Per la concessione ci si atterrà al regolamento tipo della Provincia allegato al presente Regolamento.

FOTOCOPIATRICI

Art. 64 L'uso delle fotocopiatrici è consentito a docenti, studenti e personale ATA esclusivamente per uso didattico-amministrativo.

ATTIVITÀ SOSTITUTIVE DELL' INSEGNAMENTO DI RELIGIONE

Art. 65 La scuola, nella fase iniziale di programmazione didattica, stabilisce una serie di attività affidate a docenti disponibili per quegli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE

Art. 66 Le attività didattiche esterne (visite guidate, manifestazioni culturali e sportive, viaggi d'istruzione, scambi culturali, stages, viaggi-studio) costituiscono parte integrante dell'attività didattica e richiedono l'autorizzazione sottoscritta dai genitori o di chi ne fa le veci.

Viaggi d'istruzione

Art. 67 I viaggi d'istruzione di più giorni vanno programmati all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di classe aperti a tutte le componenti. Le mete sono stabilite in coerenza con la programmazione didattico-educativa della classe. Tutti i viaggi d'istruzione, approvati dai Consigli di classe, si svolgeranno in primavera tra marzo e aprile.

Art. 68 Il Consiglio di classe per comprovati motivi disciplinari può vietare con parere motivato a singoli studenti la partecipazione a viaggi d'istruzione/scambi culturali/stages/viaggi-studio.

Art. 69 Tutti i viaggi d'istruzione approvati dai Consigli di classe debbono prevedere un tetto di spesa pro capite che non può superare il limite di € 600,00.

Art. 70 Di norma, ogni viaggio d'istruzione dovrà prevedere un tetto di alunni non superiore a sessanta/settanta unità.

Art. 71 I viaggi d'istruzione si effettuano se partecipa almeno il 50% degli alunni più uno di ogni singola classe.

Art. 72 Il D. S., sentito il C.d.I. valuterà la domanda presentata, al fine di attivare interventi economici a favore di allievi meritevoli in disagiate condizioni economiche.

Art. 73 I Consigli di classe accertano al loro interno le disponibilità dei docenti accompagnatori, in assenza dei quali il viaggio viene annullato.

Art. 74 Il Coordinatore di classe ed il referente dei viaggi d'istruzione si occuperanno dell'espletamento delle procedure dei versamenti su c/c delle quote di adesione, dell'acquisizione delle autorizzazioni delle famiglie e di quant'altro sarà ritenuto utile e funzionale ad una piena riuscita dell'iniziativa.

Art. 75 Il numero degli accompagnatori è fissato in 1 ogni 15/20 alunni. Il numero minimo di accompagnatori, al fine di soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, è comunque pari a due unità docenti.

Art. 76 La durata massima del viaggio d'istruzione, in relazione anche al mezzo di trasporto, di norma viene così fissata:

Prime classi primo biennio	fino a 3 pernottamenti in hotel
Seconde classi primo biennio	fino a 4 pernottamenti in hotel
Prime classi secondo biennio	fino a 5 pernottamenti in hotel
Seconde classi secondo biennio	fino a 5 pernottamenti in hotel
Classi finali.	fino a 6 pernottamenti in hotel

Sono consentiti i viaggi all'estero solamente alle classi del secondo biennio ed a quella finale.

Art. 77 Gli studenti che non partecipano ai viaggi d'istruzione parteciperanno alle attività didattiche progettate dal Collegio docenti.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Art. 78 Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), ai sensi della Legge 107/2015, modificata dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), sono a tutti gli effetti attività didattiche curricolari. Gli studenti impegnati nelle attività dei PCTO sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento; le mancanze disciplinari commesse durante tali attività saranno, di conseguenza, sanzionate in base a quanto previsto dal Regolamento di disciplina.

SCAMBI CULTURALI E STAGES

Art. 79 Gli scambi culturali di classe e gli stage, regolati da specifica normativa, possono essere effettuati dalle classi del biennio e del triennio sulla base di un progetto didattico in ambito disciplinare e pluridisciplinare approvato dal C.C.

Art. 80 La durata dello scambio e dello stage varia da un minimo di una settimana ad un massimo di due settimane, salvo eccezioni ampiamente motivate e comunque senza onere ulteriore per l'Istituto.

Art. 81 I docenti accompagnatori sono individuati dal D. S. all'interno del Consiglio di classe garantendo la presenza di almeno un docente con discreta padronanza della lingua utile a comunicare nel paese estero ospitante.

Art. 82 L'onere finanziario per la preparazione e l'attuazione delle iniziative di scambio è assunto dalle famiglie degli allievi partecipanti e dalla scuola nei limiti delle compatibilità finanziarie.

Art. 83 Sulla base di un articolato progetto didattico possono essere organizzati, per le classi del triennio stages presso Università, Enti, Scuole, Associazioni private o pubbliche, in Italia o all'estero preferibilmente nel paese di una delle lingue studiate e per periodi non superiori alle due settimane.

Art. 84 Ogni alunno non può partecipare a più di uno scambio culturale per anno scolastico.

Art. 85 Al rientro, gli accompagnatori redigeranno una relazione, da presentare al D. S., sull'esito del viaggio, con particolare attenzione alla qualità dei servizi forniti dall'Agenzia.

Art. 86 Il D. S. nomina per ogni anno scolastico i docente referenti per i viaggi d'istruzione, gli stages, gli scambi culturali ed i viaggi-studio, col compito di sovrintendere agli aspetti organizzativi in collaborazione con i coordinatori, la Dirigenza e l'area amministrativa.

CENTRO D' INFORMAZIONE E CONSULENZA (CIC)

Art. 87 È istituito un Centro d'informazione e consulenza (CIC) finalizzato alla promozione e realizzazione di iniziative volte ad assicurare agli studenti e alle loro famiglie informazioni e consulenze di natura sanitaria, sociale, psicologica, sessuale e culturale.

Art. 88 Il punto di riferimento e di collegamento per le realizzazioni di progetti connessi all'attività di consulenza e di informazione del Centro è il docente referente, designato dal D.S. su proposta del Collegio dei docenti.

Art. 89 Le attività del Centro sono programmate dal gruppo di lavoro costituito dal D.S., con funzioni di promozione e coordinamento, dal docente referente e da eventuali collaboratori.

TITOLO IV STUDENTI

Art. 90 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata nel rispetto della identità di ciascuno e nella pluralità delle idee prescindendo dalle condizioni sociali, politiche e religiose.

Art. 91 La Comunità scolastica, nella molteplicità delle sue esigenze, si impegna a promuovere la solidarietà fra tutti i suoi componenti (alunni, docenti, personale amministrativo-tecnico-ausiliario) con modelli di comportamento e con uno stile di lavoro volti a valorizzare gli elementi aggreganti.

Art. 92 Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni prese dagli Organi Collegiali e per ciò che riguarda tutto quanto attiene all'organizzazione scolastica è chiamato ad esprimere la sua opinione mediante consultazioni che sono indette dal Capo d'Istituto dietro presentazione di una motivata istanza scritta da parte dei rappresentanti degli studenti.

Art. 93 Lo studente, all'atto dell'iscrizione, ha diritto a ricevere gratuitamente copia del presente regolamento, della carta dei servizi e del POF.

Art. 94 Lo studente, su richiesta scritta e motivata al Capo d'Istituto, può prendere visione dei verbali delle sedute dei Consigli di Classe, del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.

Art. 95 Lo studente ha il diritto di conoscere la programmazione annuale del Consiglio di Classe e quella delle singole discipline.

Art. 96 La scuola, valorizzando il ruolo e la funzione degli Organi Collegiali come strumento di partecipazione democratica, ricerca e sollecita il concorso dei rappresentanti degli studenti, per quanto di loro competenza, nella fase di elaborazione del POF e della programmazione annuale del Consiglio di Classe (anche di quelle disciplinari).

Art. 97 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, basata su verifiche frequenti. Pertanto, il docente informerà l'alunno sui risultati delle verifiche orali, elaborando un giudizio articolato e motivato. I risultati delle verifiche scritte, invece, sono comunicati entro un tempo ragionevolmente breve dal loro svolgimento.

Art. 98 La scuola istituisce progetti di orientamento volti a prevenire l'eventuale dispersione scolastica e a recuperare i disagi dovuti a difficoltà nei processi di apprendimento.

Art. 99 Le assemblee studentesche si pongono come occasione di partecipazione democratica e

come strumento privilegiato per discutere i problemi della scuola e della società e sono finalizzate alla formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 100 Lo studente ha il diritto di riunione e di assemblea ad ogni livello, in ore pomeridiane, su richiesta scritta presentata almeno 3 giorni prima al Capo d'Istituto nella quale sono specificati data, attività, finalità e modalità di attuazione.

Art. 101 Sono ammesse due ore di assemblee di classe al mese, tranne che nel mese conclusivo delle lezioni, su richiesta scritta presentata dai rappresentanti di classe al coordinatore almeno 3 giorni prima del loro svolgimento. Tale richiesta deve obbligatoriamente riportare la data, le ore di svolgimento, l'ordine del giorno, la firma dei richiedenti e quella dei professori delle ore interessate. Le due ore di assemblea possono svolgersi anche in due giorni diversi.

Art. 102 I rappresentanti di classe presiedono l'assemblea, ne curano l'ordinato svolgimento, e stilano, in modo succinto, i verbali con le risultanze. Sarà loro compito, inoltre, fare in modo che ci sia un'equa distribuzione delle ore richieste fra le varie discipline, possibilmente in proporzione al loro monte-ore complessivo.

Tutti i docenti sono tenuti a riconoscere ed a garantire il diritto di cui al precedente comma.

Art. 103 Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore vincolante per i rappresentanti eletti dagli alunni della classe negli Organi Collegiali e nel Comitato studentesco.

Art. 104 L'assemblea di classe ha le stesse finalità di quelle d'Istituto. Su richiesta degli studenti, le due ore mensili possono essere utilizzate per attività di ricerca, servizi e lavori di gruppo. Si possono altresì concordare con i docenti attività complementari.

Art. 105 I docenti delle ore utilizzate per l'assemblea possono scioglierla in caso di constatata e manifesta impossibilità di ordinato svolgimento.

Art. 106 Fatto salvo il diritto/dovere del docente alla vigilanza durante le ore di assemblea, gli studenti possono chiedere all'insegnante di allontanarsi dall'aula per discutere senza condizionamenti argomenti di particolare riservatezza.

Art. 107 Sono ammesse assemblee di Istituto, nel limite delle ore di lezione di una giornata ed a rotazione nei giorni della settimana, tranne che nei mesi di settembre e maggio, su richiesta scritta presentata al D. S. dal presidente del Comitato studentesco o dal dieci per cento degli studenti dello stesso almeno una settimana prima della data fissata.

Tale richiesta deve obbligatoriamente riportare la data di svolgimento dell'assemblea, l'ordine del giorno, la/le firma/e del/i richiedente/i, i nominativi di eventuali soggetti esterni.

Art. 108 All'assemblea possono partecipare soggetti esterni alla scuola, previa autorizzazione del D. S. sentito il Consiglio d'Istituto.

Art. 109 Le assemblee d'Istituto possono svolgersi in strutture esterne all'edificio scolastico e l'eventuale onere finanziario è totalmente a carico della scuola.

Art. 110 Il D. S. od un suo delegato ha potere di intervento nel caso di infrazioni del regolamento o in caso di constatata e manifesta impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 111 Per la validità delle votazioni delle assemblee di classe, d'Istituto e del Comitato studentesco è necessaria la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti).

Verranno adottate quelle deliberazioni che hanno ricevuto la maggioranza relativa dei voti validi.

Art. 112 La Scuola consente la libera circolazione di giornalini e di scritti degli studenti nel rispetto della libertà di espressione.

Si fa divieto, però, di divulgare tali pubblicazioni se contengono articoli che siano in qualche modo lesivi delle persone o delle istituzioni.

DOVERI

Art. 113 Gli studenti devono frequentare regolarmente i corsi ed assolvere con assiduità gli impegni di studio.

Art. 114 Il comportamento degli studenti nei confronti del D. S., dei docenti, del personale non docente e dei compagni deve essere corretto ed improntato a reciproco rispetto.

Art. 115 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare gli strumenti in dotazione all'Istituto in modo corretto e consapevole, ed a mantenere puliti ed integri banchi, sedie, muri ed arredi in genere.

Art. 116 Gli studenti sono tenuti a venire a scuola puliti e curati nella persona e con abbigliamento adeguato alla serietà educativa dell'istituzione scolastica.

Art. 117 Gli studenti sono responsabili della custodia degli oggetti personali.

Art. 118 Gli studenti sono tenuti a comportarsi educatamente, rispettando le decisioni dei docenti accompagnatori durante i viaggi d'istruzione, le visite guidate e tutte quelle attività che si svolgono all'esterno dell'Istituto.

Art. 119 Gli studenti sono tenuti ad osservare le indicazioni ed i richiami del personale ausiliario preposto alla vigilanza durante gli intervalli, la ricreazione e la temporanea assenza dei docenti.

TITOLO V

DISCIPLINA

Art. 120 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative ed orientanti e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 121 La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 122 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 123 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 124 Non può essere sanzionata in alcun modo la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 125 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno.

Art. 126 Le sanzioni tengono conto della personalità e della situazione personale dello studente.

Art. 127 La scuola offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica

Art. 128 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (sospensione) viene disposto solo in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Art. 129 In caso di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone, lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica per periodi commisurati alla gravità dell'illecito.

Art. 130 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto.

Art. 131 Anche nei periodi di allontanamento la scuola stabilisce rapporti con lo studente e la sua famiglia, al fine di preparare il rientro nella comunità.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

INFRAZIONI/REATI

Art. 132

- 1) Ritardi abituali
- 2) Assenze non giustificate
- 3) Frequenza discontinua e saltuaria non adeguatamente giustificata
- 4) Negligenza nell'assolvere gli impegni di studio
- 5) Comportamenti che causano disturbo all'ordinario svolgimento delle lezioni (es. uso di telefoni cellulari)
- 6) Non osservanza delle norme del regolamento d'Istituto
- 7) Mancanza di rispetto, in contesto didattico-educativo, nei confronti del D. S., dei docenti, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dei compagni, dei genitori e di terzi
- 8) Scorretta utilizzazione volontaria delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici
- 9) Comportamenti inadeguati che arrecano danni al patrimonio della scuola
- 10) Comportamenti che peggiorano la qualità della vita all'interno dell'ambiente scolastico o in contesti didattico-educativi
- 11) Comportamenti non consoni all'ambiente educativo
- 12) Offese al decoro personale, al sentimento religioso, alle regole della civile convivenza
- 13) Riproduzioni e registrazioni audio-video non autorizzate
- 14) Altri comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona
- 15) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione
- 16) Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti del D.S., del personale docente, del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, dei compagni, dei genitori e di terzi in ambito scolastico o didattico-educativo
- 17) Lesioni personali volontarie ai componenti della comunità scolastica e/o soggetti terzi in contesto didattico-educativo
- 18) Violazioni del codice penale che non comportino restrizione della libertà personale
- 19) Violazioni del codice penale con misure che comportino restrizione della libertà

personale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLI

Art. 133

- a) Ammonizione verbale: il docente
- b) Ammonizione scritta con comunicazione ai genitori: il docente
- c) Ammonizione scritta con diffida: il D.S.
- d) Sospensione temporanea per brevi periodi (massimo tre giorni) con permanenza in Istituto o attività sostitutive: il D.S.. Comunicazione ai genitori
- e) Sospensione ed allontanamento dalla scuola fino ad un massimo previsto di 15 giorni o attività sostitutive: il Consiglio di classe. Comunicazione ai genitori.
- f) Sospensioni e allontanamento dalla scuola fino ad un massimo previsto di 15 giorni per gravi infrazioni commesse da alunni di più classi: i Consigli di classe interessati con la componente alunni e genitori dopo eventuale seduta collegiale. Comunicazione ai genitori.
- g) Denuncia all' Autorità giudiziaria: D.S., Consiglio di Classe, docente

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 134

- Per le infrazioni di cui al punto 1 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 2 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 3 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B
- Per le infrazioni di cui al punto 4 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B
- Per le infrazioni di cui al punto 5 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D
- Per le infrazioni di cui al punto 6 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 7 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E
- Per le infrazioni di cui al punto 8 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D
- Per le infrazioni di cui al punto 9 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D
- Per le infrazioni di cui al punto 10 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 11 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C
- Per le infrazioni di cui al punto 12 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 13 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub A-B-C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 14 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub C-D-E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 15 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub E-F
- Per le infrazioni di cui al punto 16 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub E-F-G.
- Per le infrazioni di cui al punto 17 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub E-F-G
- Per le infrazioni di cui al punto 18 dell' Art. 133 si adottano le sanzioni sub G

PREMESSA

La realtà del bullismo (mobbing in età evolutiva) è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa.

Con il termine “bullismo” si indicano atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. Ampiamente diffuso tra i banchi di scuola, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano in assenza di testimoni adulti. Il bullismo è un abuso di potere. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e non devono essere confusi con semplici giochi o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **POTERE:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **RIGIDITA':** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- **GRUPPO:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”.
- **PAURA:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- 1) fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- 2) verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.) ;
- 3) relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

La rapida diffusione della tecnologia ha determinato in aggiunta al bullismo il **CYBERBULLISMO**: forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di “gruppi contro”. Con questa

espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Legge 29 maggio 2017 n.71). Lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. La mediazione attiva degli adulti, permette l'integrazione di valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. Ricercando il proprio nome su Internet (detto «egosurfing») si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; • dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
- dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7;
- dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017

RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

La nuova legge n.71/2017 definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana nella promozione di attività preventive, educative, ri-educative. L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime, sia di responsabili di illeciti e senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. In particolare

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo

2. IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO ”:

- coordina e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- promuove iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio, attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione all'uso consapevole della rete internet;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”;
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;

3.IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- approva ed adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

4. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari

MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 135 È istituito un organo di garanzia, di durata annuale, composto da un rappresentante degli alunni, membro del Consiglio d'Istituto, da un docente designato dal Collegio dei docenti, da un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da un genitore o da un membro espresso dal Consiglio d'Istituto e dal D. S.

Art. 136 L'organo, presieduto dal D. S., decide sui ricorsi presentati dagli studenti o dai genitori avverso le sanzioni di cui alle lettere d), e), f). L'organo è autorità competente, altresì, nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 137 Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è ammessa, nella fase di voto, l'astensione dei componenti dell'organo

TITOLO VI PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 138 Il D. S. assicura la gestione unitaria ed efficiente dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità del servizio; egli assicura, inoltre, la propria presenza tutte le volte in cui sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità e nell'ambito delle sue funzioni promuove e valorizza le risorse umane e professionali di cui dispone l'Istituto, garantendo un equo e paritetico trattamento.

Art. 139 Il D. S. fornisce tutto il materiale necessario relativo all'ordine del giorno ai componenti del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti affinché gli incontri collegiali si svolgano nella piena consapevolezza dei soggetti partecipanti.

DOCENTI

Art. 140 La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico. Essa si fonda sull'autonomia culturale e professionale, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.

Art. 141 Il comportamento dei docenti nei confronti del D .S., degli studenti, del personale non docente e dei colleghi deve essere corretto ed improntato a reciproco rispetto.

Art. 142 I docenti sono tenuti a rispettare la personalità degli alunni, a favorirne lo sviluppo umano e civile, a sostenerli ed incoraggiarli in conformità alle finalità educative e formative della programmazione didattica favorendo il recupero di situazioni di svantaggio.

Art. 143 I docenti sono tenuti ad informare i genitori in modo chiaro ed esauriente sull'andamento del processo formativo favorendo il dialogo fra tutte le componenti.

Art. 144 I docenti sono tenuti ad essere presenti in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario di lezione e ad assicurare, con la propria vigilanza, un ordinato accesso degli allievi nelle aule, nelle palestre e nei laboratori.

Art. 145 I docenti sono tenuti ad aggiornare in tempo reale il registro elettronico in tutte le sue parti, nonché il registro di classe in formato cartaceo.

Art. 146 I docenti devono avere cura di custodire la password di accesso al portale argo di loro competenza.

Art. 147 I docenti non possono, se non per gravi motivi, lasciare incustodite le aule, le palestre ed i laboratori. In caso di assenza momentanea essi interesseranno il personale ausiliario perché assicuri la dovuta sorveglianza.

Art. 148 Il docente deve assicurare un rapido cambio dell'ora, interessando il personale ausiliario in caso di eccessivo ritardo.

Art. 149 I docenti sono tenuti all'obbligo della vigilanza durante le ore delle assemblee di classe e dell'intervallo socializzante e per quel che riguarda quelle d'Istituto vige la normativa in materia (DPR 31/5/'74 n°416, titolo II Art. 43).

Art. 150 I docenti a disposizione sono tenuti a rimanere nella sala dei professori per l'intera durata delle ore di disponibilità ed a comunicare al D.S. od ai Collaboratori l'eventuale allontanamento.

Art. 151 I docenti chiamati a sostituire i colleghi assenti devono garantire in quelle ore un regolare servizio didattico annotando sul registro di classe l'argomento trattato.

Art. 152 Qualsiasi variazione d'orario deve essere comunicata al D. S.

Art. 153 I docenti devono ritirare ogni giorno il registro di classe dall'Aula docenti e riconsegnarlo alla fine delle lezioni.

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Art. 154 Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve le funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività della istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il D. S. e con il personale docente.

Art. 155 L'orario di servizio del personale A.T.A., nel rispetto delle norme contrattuali, deve essere adeguato alle esigenze della organizzazione amministrativa e didattico-formativa della scuola.

Art. 156 Gli uffici di segreteria assicurano, nell'ambito della flessibilità consentita dal contratto

nazionale di lavoro, un'apertura pomeridiana settimanale secondo un orario che sarà fissato dal responsabile dei servizi stessi.

Art. 157 Gli uffici di segreteria assicurano il rilascio di certificazioni, nonché di estratti, di copie di documenti e di quant'altro rientra nei doveri d'ufficio entro i termini di legge.

Art. 158 L'accesso agli uffici di segreteria è consentito solo per esclusive ragioni di servizio.

Art. 159 Il personale ausiliario assicura l'apertura dei locali del Liceo Classico, sede di Acireale, alle ore 7.30 e di quelli del Liceo Scientifico, sede Aci Bonaccorsi, alle ore 7.45, così pure la chiusura degli stessi. Esso assicura, inoltre, la sorveglianza degli alunni nei casi contemplati dal presente regolamento.

Art. 160 Il personale ausiliario ha il dovere di fare una scrupolosa pulizia giornaliera delle aule, dei bagni, dei laboratori e di tutti quegli ambienti dove si esplica l'attività formativa. Deve, altresì, curare settimanalmente le pulizie di tutti gli spazi esterni (cortile e stradelle d'accesso).

Art. 161 Le pulizie dei servizi igienici devono essere effettuate alla fine di tutte le attività didattiche, quelle delle classi anche al termine delle lezioni.

Art. 162 Il personale ausiliario rifornisce, con regolarità, le classi del materiale didattico occorrente e, su richiesta dei docenti, provvede altresì a fornire quanto è necessario per l'attività quotidiana.

Art. 163 Il personale ausiliario ha il dovere di comunicare al D. S. od ai suoi collaboratori l'eventuale mancanza di insegnanti nelle classi affinché si provveda ad una celere sostituzione. È tenuto, inoltre, a richiamare gli alunni che si attardano nei corridoi e ad invitarli ad entrare sollecitamente in classe.

Art. 164 Il personale ausiliario cura la sorveglianza degli ingressi dall'inizio alla fine delle lezioni, provvede ad indirizzare gli utenti ai vari uffici e fa rispettare il divieto, per gli estranei, d'accedere alle classi durante le ore di lezione.

Art. 165 Il personale ausiliario impronerà il suo rapporto con gli alunni al reciproco rispetto, avendo cura di tenere distinti i differenti ruoli all'interno dell'istituzione scolastica.

Art. 166 Il personale ausiliario collabora con i docenti nella sorveglianza degli studenti.

TITOLO VII

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 167 La scuola valorizza e ricerca un proficuo rapporto con i genitori degli alunni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi propri dell'Istituto. Questo rapporto è improntato ad uno spirito di leale collaborazione con tutte le componenti della scuola evitando ogni forma di conflitto e ricercando sempre le ragioni di un accordo costruttivo.

Art. 168 I genitori hanno facoltà di costituire un Comitato formato da tutti i rappresentanti eletti nei Consigli di classe. Il Comitato dei genitori ha funzione di proposta, organizzazione e coordinamento ed ha la possibilità di riunirsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità dandone comunicazione al D.S.

Art. 169 I genitori hanno altresì diritto a riunirsi in assemblee plenarie di classe e di Istituto.

La scuola si farà carico di garantire l'utilizzo dei locali compatibilmente con le esigenze didattiche.

Art. 170 Le assemblee di classe dei genitori vengono indette dai rappresentanti di classe o da almeno un quinto dei genitori della classe su richiesta scritta in cui dovrà obbligatoriamente figurare l'ordine del giorno.

Art. 171 Le assemblee plenarie di Istituto dei genitori vengono indette dal presidente del Comitato, ove sia stato eletto, o da almeno un quinto dei rappresentanti eletti nei consigli di classe su richiesta scritta che dovrà riportare d'obbligo l'ordine del giorno.

Art. 172 Di norma le richieste di cui ai due articoli precedenti sono presentate al D.S. almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle assemblee, salvo casi eccezionali che saranno comunicati tempestivamente. Il D.S., autorizzate le assemblee, provvederà a darne comunicazione ufficiale a tutti i genitori con un comunicato affisso all'albo degli stessi.

Art. 173 I genitori hanno diritto ad essere informati in modo trasparente sul profitto, sul comportamento e sul processo di maturazione dei propri figli.

Art. 174 Il Collegio dei docenti garantisce il diritto di cui all'articolo precedente individuando un momento di incontro settimanale che i singoli docenti gestiranno autonomamente.

Art. 175 Il Collegio dei docenti garantisce altresì incontri plenari quadrimestrali con i genitori degli alunni che, possibilmente, vengano effettuati per sezioni in ore non coincidenti, al fine di valorizzare pienamente l'aspetto didattico e formativo di questi momenti.

Art. 176 I genitori devono tenersi costantemente informati sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli e collaborare con i docenti, nel rispetto delle reciproche competenze, al raggiungimento delle finalità educative. A tal uopo possono quotidianamente accedere al registro online tramite password personale consegnata loro dal personale della segreteria.

Art. 177 I genitori devono far sì che i propri figli arrivino a scuola in orario e motivino le assenze; essi devono prendere visione, inoltre, controfirmando, di tutte le comunicazioni ufficiali della scuola. Nello spirito di collaborazione, i genitori devono controllare che i propri figli assolvano ai loro doveri scolastici con un'opera costante di stimolo e di supporto.

Art. 178 Il D. S. assicura la sua piena disponibilità ad incontrare i genitori secondo tempi e modalità prestabilite.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 179 La Scuola si pone come struttura aperta nei confronti del territorio e centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti. Come tale essa agevola e promuove la libera creatività studentesca e tutte le iniziative territoriali coerenti e armoniche con le sue finalità educative.

Art. 180 La Scuola permette agli studenti, previa comunicazione al D. S., di svolgere autonomamente tutte le iniziative che abbiano finalità di crescita umana e culturale, purché rispettino le norme giuridiche relative alla sorveglianza e alla tutela dei beni e dei servizi.

Art. 181 Le iniziative si svolgono, compatibilmente con gli interventi posti in essere dal Collegio dei docenti, dai Consigli di classe o da singoli docenti che hanno comunque diritto di priorità, nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.

Art. 182 Le iniziative studentesche sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:

- contributi volontari
- autofinanziamento
- risorse esterne
- contributi della scuola

Art. 183 Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

Art. 184 Le iniziative possono sempre essere sospese dal D.S. in caso di sopravvenuti urgenti e gravi motivi, sentito il parere del Consiglio d'Istituto che ratifica la sospensione.

NORME DI REVISIONE

- Il presente regolamento può essere modificato dallo stesso organo che lo ha adottato (Consiglio d'Istituto) con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
- Eventuali norme del regolamento che dovessero contrastare con successive disposizioni di legge saranno adeguate a quest'ultime.

Sommario

REGOLAMENTO D'ISTITUTO	1
PREMESSA.....	3
TITOLO I	4
NORME GENERALI	4
Conformità alla normativa vigente	4
Comunità scolastica	4
Libertà fondamentali	5
TITOLO II	5
ORGANI COLLEGIALI.....	5
CONSIGLIO DI CLASSE	6
COLLEGIO DEI DOCENTI	8
DIPARTIMENTI	8
COMMISSIONI.....	8
CONSIGLIO D' ISTITUTO.....	8
COMITATO STUDENTESCO	8
TITOLO III ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.....	9
NORME GENERALI	9
INIZIO LEZIONI.....	10
RITARDI E PERMESSI.....	11
ASSENZE	11
PERMESSI DI USCITA DALL'AULA DURANTE LE LEZIONI	12
INTERVALLO SOCIALIZZANTE.....	12
FORMAZIONE DELLE CLASSI.....	12
BACHECHE.....	13
BIBLIOTECA	13
AULA D'INFORMATICA ED INTERNET	13
LOCALI E DOTAZIONI	14
FOTOCOPIATRICI	14
ATTIVITÀ SOSTITUTIVE DELL' INSEGNAMENTO DI RELIGIONE	15
ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE	15
CENTRO D' INFORMAZIONE E CONSULENZA (CIC).....	17
TITOLO IV STUDENTI	17
DOVERI.....	19
TITOLO V	19
DISCIPLINA	19
INFRAZIONI/REATI.....	21
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLI	22

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI.....	22
Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “BULLISMO E CYBERBULLISMO”	23
PREMESSA.....	23
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:	25
2. IL REFERENTE D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO ”.....	26
3.IL CONSIGLIO D’ISTITUTO	26
4. IL COLLEGIO DOCENTI:.....	26
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:.....	27
5. IL DOCENTE:	27
6. I GENITORI:.....	27
7. GLI ALUNNI:	28
MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA	28
SANZIONI DISCIPLINARI	29
ORGANO DI GARANZIA	29
TITOLO VI PERSONALE DELLA SCUOLA.....	29
DIRIGENTE SCOLASTICO.....	29
DOCENTI.....	30
PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	30
TITOLO VII	31
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	31
TITOLO VIII	32
RAPPORTI CON IL TERRITORIO	32
NORME DI REVISIONE	33